



COMUNICATO UFFICIALE n. 249
Stagione Sportiva 2020/2021

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- visto l'art. 101, comma 4), delle N.O.I.F.;
- tenuto conto di quanto disposto all'art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- preso atto della richiesta in tal senso pervenuta dalla maggioranza dei Comitati Regionali e ravvisato che il quadro degli interventi che si sono succeduti per la ripresa delle competizioni agonistiche della Lega Nazionale Dilettanti riconosciute di "*preminente interesse nazionale*" integra le condizioni di eccezionalità per l'adozione di un provvedimento straordinario, a valere per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021,

DISPONE

quanto segue:

- In deroga all'art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le Società della Lega Nazionale Dilettanti che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici di Eccellenza maschili e femminili e dei Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque, sia maschili che femminili, riconosciuti di "*preminente interesse nazionale*", possono avere in forza, a titolo temporaneo, un numero massimo di 12 (dodici) calciatori e un numero massimo di 12 (dodici) calciatrici.

Il presente provvedimento è valido unicamente per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo di Lega in occasione della prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)